



Legge regionale 10 novembre 1992, n. 44

Norme per la tutela dell'utente e del consumatore

Art. 1

La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori di beni ed utenti di servizi di godimento individuale e collettivo.

A tal fine la Regione, con la presente legge, detta norme nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite o delegate e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per assicurare la tutela dei diritti del consumatore e dell'utente dei beni e servizi di godimento individuale e collettivo e qualificare ed orientare i consumi.

Art. 2

Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione individua e realizza le seguenti iniziative:

a) un'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente dei servizi; b) la vigilanza e la protezione degli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente; c) la promozione e l'attuazione di una politica di formazione, educazione ed informazione del consumatore e dell'utente, utilizzando, se necessario, strumenti pubblici ed organismi privati riconosciuti ed a ciò deputati per instaurare un nuovo e più razionale rapporto socioeconomico tra produzione e distribuzione dei beni di consumo e tra erogazione e fruizione dei servizi; d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e tra gli utenti dei beni e dei servizi, al fine di garantire a ciascun cittadino i benefici di cui al presente articolo. A tal fine è istituito il comitato regionale degli utenti e dei consumatori.



Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29

Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio

Art. 1

La Regione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, sal-

vaguardandone l'autonomia, riconosce e favorisce la loro attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale e locale.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266 del 1991: a) l'attività di volontariato disciplinata dalla presente legge deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte; b) la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di volontariato; c) l'attività del volontario dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l'attività stessa, che verranno liquidate dall'organizzazione di appartenenza del volontario entro i limiti da questa preventivamente stabiliti.



Legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57

Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa

Art. 1

La presente legge, in armonia con le disposizioni di cui all'art. 48 dello Statuto ed in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, detta norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa. Le norme di cui al comma 1 si applicano alla Regione ed agli enti da essa dipendenti.

Art. 2

L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità previsti dall'art. 97 della Costituzione.

Il procedimento amministrativo deve svolgersi in modo sollecito e snello. Esso non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.



Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 70

Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo

Art. 1

In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 che detta norme sul sistema radiotelevisivo, la presente legge disciplina l'attività ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo del Lazio.

Il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è organo di consulenza del Consiglio regionale in materia radiotelevisiva.

Art. 2

Il Consiglio regionale elegge, all'inizio della legislatura, con voto limitato a due terzi, il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, formato da sette membri effettivi. Essi durano in carica quanto il Consiglio regionale e devono essere scelti fra esperti in comunicazioni radiotelevisive.

Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge fra i membri del comitato il presidente. Il comitato provvede ad eleggere nel proprio seno un vice presidente; per tale elezione ciascun membro vota per un solo nome, e risulta eletto il candidato che ha ottenuto più voti.

Il Presidente del Consiglio regionale insedia il comitato entro trenta giorni dal perfe-

Regione Lazio: Proietti avvia consultazioni (1994)

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il prossimo 4 febbraio il capigruppo di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale del Lazio si riuniranno di nuovo alla Pisana per ascoltare le comunicazioni che Carlo Proietti, presidente dell'Assemblea, darà, al termine di un giro di consultazioni già avviato da oggi pomeriggio.

Proietti ha una sorta di incarico esplorativo, non ancorato alla sua funzione di presidente del Consiglio. Si tratta, tuttavia, di un incarico super-partes, con il delicato compito di sperimentare la



possibilità di formare una maggioranza in grado di sorreggere una nuova Giunta. E' questo il risultato cui è pervenuta la conferenza dei capigruppo di oggi, al termine di una lunga riunione. Non trovare una soluzione politica alla crisi aperta con le dimissioni di Pasetto può avere effetti micidiali. "I conti economici della crisi sono peggiori della crisi stessa -ha dichiarato Proietti- se la crisi si protrae, si rischia concretamente di non approvare il bilancio di previsione per il 1994, rischio di saltare tutti i provvedimenti della fine del '93 un danno economico di oltre 1.500 miliardi".

zionamento dei provvedimenti di nomina disposti dal Consiglio. Il comitato, per la sua organizzazione si dota di un regolamento interno.

Art. 3

La carica di membro componente del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è incompatibile con quella di consigliere regionale.

I componenti del predetto comitato non devono ricoprire incarichi per conto delle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo o imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità. Analoghi divieto opera con riferimento alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.



Legge regionale 07 gennaio 1994, n. 1

Partecipazione della Regione alla pubblicazione della Bibliografia generale della letteratura italiana (Bigli)

Art. 1

La Regione, consapevole del fatto che sul suo territorio insistono prestigiose università, importanti biblioteche e qualificati centri culturali e di ricerca, per dotare gli studenti, gli specialisti e, in generale, gli uomini di cultura di un essenziale strumento di conoscenza di quanto



Regione Lazio: nomine. Conferenza stampa Pasetto e Proietti (1993)

Roma 27 gen. - (adnkronos) - Giorgio Pasetto Presidente della giunta e Carlo Proietti presidente del consiglio regionale, terranno, oggi alle 12, una conferenza stampa in p.zza SS. Apostoli, 73, sulle nomine regionali.

Saranno presentate -informa un comunicato- le conclusioni della seduta pomeridiana del 26 gennaio dell'assemblea di via della Pisana, che ha discusso la legge presentata dalla giunta regionale sulla disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione Lazio.

si scrive e si pubblica, in Italia e nel mondo, in relazione alla lingua ed alla letteratura italiana, partecipa, colmando un vuoto inaccettabile, alla pubblicazione della "Bibliografia generale della letteratura italiana" (Bigli), realizzata a cura del "Centro Pio Rajna: Centro studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica", associazione culturale regolarmente costituita, con sede in Roma.

Art. 2

La Regione, a tal fine, stipula apposita convenzione con il "Centro Pio Rajna". La convenzione, contenente il programma editoriale dell'opera, definisce le modalità di partecipazione della Regione, con particolare riferimento alla concessione dei contributi finanziari previsti dalla presente legge. 3. La convenzione, approvata dalla Giunta regionale, è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale e dal presidente pro-tempore del "Centro Pio Rajna".

Art. 3

Per l'attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio della Regione per l'anno 1993 il capitolo n. 44308 denominato: "Partecipazione della Regione alla pubblicazione della Bibliografia generale della letteratura italiana", con lo stanziamento di lire 200 milioni.

Al predetto onere si fa fronte mediante analogo riduzione del fondo globale iscritto al capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera j), del medesimo bilancio.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

